



**Comune di Rho**  
Piazza Visconti, 23  
20017 RHO (MI)  
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_h264 - - 1 - 2023-05-16 - 0033650

### **RHO**

Codice Amministrazione: **c\_h264**

Numero di Protocollo: **0033650**

Data del Protocollo: **martedì 16 maggio 2023**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2022 / 6**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI).**

Note:

### **MITTENTE:**

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

**MATTEO BOTTARI** in data 16/05/2023



Comune di Rho

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)**

## INDICE

|             |                                                                                                                                               |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Art. 1      | Oggetto del Regolamento                                                                                                                       | p. 3  |
| Art. 2      | Servizio di igiene urbana                                                                                                                     | p. 3  |
| Art. 3      | Gestore del servizio                                                                                                                          | p. 5  |
| Art. 4      | Servizio di igiene urbana nelle aree del "Polo Fieristico"                                                                                    | p. 5  |
| Art. 5      | Presupposti del prelievo tariffario                                                                                                           | p. 6  |
| Art. 6      | Soggetti Passivi                                                                                                                              | p. 6  |
| Art. 7      | Esclusioni dalla tariffa                                                                                                                      | p. 7  |
| Art. 8      | Commisurazione delle superfici                                                                                                                | p. 9  |
| Art. 9      | Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio                                                                         | p. 9  |
| Art. 10     | Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe                                                                                             | p. 10 |
| Art. 11     | Procedimento di determinazione delle tariffe                                                                                                  | p. 10 |
| Art. 12     | Criteri per la determinazione delle tariffe                                                                                                   | p. 10 |
| Art. 13     | Modalità di commisurazione individuale della parte variabile afferente<br>il conferimento dei rifiuti indifferenziati                         | p. 11 |
| Art. 14     | Periodi di applicazione della tariffa                                                                                                         | p. 12 |
| Art. 15     | Tariffa per le utenze domestiche                                                                                                              | p. 12 |
| Art. 16     | Classificazione delle utenze non domestiche                                                                                                   | p. 14 |
| Art. 17     | Tariffa per le utenze non domestiche                                                                                                          | p. 14 |
| Art. 18     | Scuole statali                                                                                                                                | p. 15 |
| Art. 19     | Riduzioni per le utenze non domestiche tenute a disposizione                                                                                  | p. 15 |
| Art. 19 bis | Riduzione compostaggio domestico                                                                                                              | p. 15 |
| Art. 20     | Riduzione per il recupero                                                                                                                     | p. 16 |
| Art. 20 bis | Esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria<br>rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti per le utenze non<br>domestiche | p. 16 |
| Art. 21     | Tariffa giornaliera                                                                                                                           | p. 17 |
| Art. 22     | Cumulo riduzioni                                                                                                                              | p. 17 |
| Art. 23     | Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in condizioni di<br>grave disagio economico                                             | p. 17 |
| Art. 24     | Denunce                                                                                                                                       | p. 18 |
| Art. 25     | Fatturazione, riscossione e rimborsi                                                                                                          | p. 20 |
| Art. 26     | Interessi di mora                                                                                                                             | p. 21 |
| Art. 27     | Organizzazione dell'attività di controllo                                                                                                     | p. 22 |
| Art. 28     | Controllo dei dati e poteri del Gestore                                                                                                       | p. 22 |
| Art. 29     | Penalità                                                                                                                                      | p. 23 |
| Art. 30     | Somme di modesto ammontare                                                                                                                    | p. 23 |
| Art. 31     | Informazioni                                                                                                                                  | p. 23 |
| Art. 32     | Norme transitorie e finali                                                                                                                    | p. 23 |

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

ALLEGATO C)

## **Art. 1.**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti così come previsto dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) e sue successive modificazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. In applicazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata disciplinata dal presente Regolamento ha natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## **Art. 2**

### **Servizio di igiene urbana**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e non domestiche e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani di raccolta differenziata e igiene urbana, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Definizioni:
  - è «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - sono "rifiuti urbani", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
    6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
  - sono "rifiuti speciali", ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.
- è «produttore di rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - è «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - è «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - sono «rifiuti organici», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
  - per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 152/2006, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
  - è «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
  - è «utenza domestica», l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
  - è «utenza non domestica», l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
  - è «utenza singola», l'utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
  - è «utenza domestica condominiale», l'utenza domestica che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
  - è «utenza aggregata», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

4. Per sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, si intendono le modalità tecniche di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio medesimo per la conseguente determinazione della tariffa avente natura corrispettiva del servizio erogato a utenze singole o a gruppi di utenze, quali a titolo esemplificativo:
- a. Rilevazione del volume di rifiuti;
  - b. Conteggio dei sacchetti conferiti;
  - c. Preacquisto di sacchetti standard;
  - d. Rilevazione del peso;
  - e. Rilevazione dei volumi svuotati desunti dal numero di conferimenti e dal volume del contenitore in dotazione;
  - f. Sistemi "on demand" di conteggio delle chiamate di servizio;
  - g. Dimensioni dei contenitori messi a disposizione delle utenze in maniera esclusiva;
  - h. Conteggio del numero di accessi agli Ecocentri affiancati alle altre modalità di misurazione dei rifiuti;
  - i. Servizi erogabili a domanda con tariffe omnicomprensive affiancati alle altre modalità di misurazione dei rifiuti.

### **Art. 3**

#### **Gestore del servizio**

1. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 202 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. La tariffa, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata e riscossa dal soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza, e fatta salva diversa intesa tra gli Enti interessati in ordine all'applicazione e riscossione della tariffa avuto riguardo alle concrete modalità di gestione del servizio e nell'osservanza del divieto di doppia imposizione, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal prelievo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il prelievo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ovvero in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, il soggetto Gestore predispone annualmente un Piano Economico Finanziario e lo trasmette al medesimo, o ad altro Ente competente, conformandosi a quanto stabilito dalla normativa al tempo vigente e a quanto previsto nei successivi artt. 11 e 12.
5. Il soggetto gestore del servizio è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita Convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente Regolamento e comunque previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 4**

#### **Servizio di igiene urbana e tariffa nelle aree del "Polo Fieristico"**

1. Le attività svolte la gestione dei rifiuti urbani prodotti dall'utente Fiera Milano e l'inerente tariffa applicabile nelle aree interne ed esterne del Polo Fieristico, potrà essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione comunale, il Gestore del servizio e lo stesso utente.

## **Art. 5**

### **Presupposti del prelievo tariffario**

1. Presupposto per l'applicazione del prelievo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti non chiudibili da ogni lato verso l'esterno, come tettoie, portici, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento.
3. Sono escluse dal prelievo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. È fatto obbligo specifico in capo al proprietario di denunciare, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte nel regolamento, ogni variazione della situazione di fatto che influisca sull'applicazione o riscossione della tariffa.
5. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione potrà essere altresì supportata dal rilascio da parte degli enti competenti e anche in forma tacita di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento relativamente all'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tariffa, così come per l'individuazione dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tariffa, si rinvia alla normativa vigente.

## **Art. 6**

### **Soggetti Passivi**

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra possessori e detentori, ovvero tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tariffa.
4. Per gli spazi all'interno di Fiere permanenti o temporanee, e nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
5. Con esclusivo riferimento a quanto indicato al comma precedente, potrà, su richiesta, essere attivata l'utenza in capo ai gestori dei servizi comuni, con obblighi di denuncia e pagamento ricadenti in capo a quest'ultimi.
6. Il Gestore del servizio può chiedere al soggetto individuato al precedente comma 3 ed all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 c.c., fermo restando l'obbligo di

quest'ultimo alla comunicazione di cui al successivo art. 24, comma 14, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.

## **Art. 7**

### **Esclusioni dalla tariffa**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) cantine, solai, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri per quanto previsto al successivo art. 8, comma 1 del presente Regolamento;
  - c) le scale interne alle unità immobiliari e di collegamento tra unità immobiliari;
  - d) la parte degli impianti sportivi (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo etc.) riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, il cui accesso e la cui utilizzazione sono pertanto riservati ai soli praticanti, attesa che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
  - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;
  - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le inerenti funzioni, e le aree accessorie pertinenti di tali locali.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La sussistenza dei requisiti può essere verificata dal Gestore del Servizio mediante apposito sopralluogo o acquisendo informazioni e notizie presso i competenti uffici pubblici (comunali e non).
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mediante documentazione idonea.

In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, sono escluse dalla superficie assoggettabile alla tariffa i magazzini ad esse funzionalmente ed esclusivamente collegati, intendendosi per tali quelli esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o semilavorati utilizzati nel processo produttivo o di prodotti finiti conseguenti al medesimo processo svolto sulle suddette aree di produzione. Restano assoggettati a tariffa i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito o lo stoccaggio di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle suddette aree di produzione o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. A titolo esemplificativo, sono considerate escluse dalla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa:
- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi;
  - b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti speciali;
  - c) le superfici dei locali ed aree adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo.
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali.
6. Le circostanze di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione. Per beneficiare di tale esclusione, gli utenti devono altresì presentare, su apposito modello messo a disposizione dal Gestore del Servizio, una dichiarazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di produzione di rifiuti speciali, con l'indicazione di aver provveduto al recupero o allo smaltimento degli stessi in osservanza alla normativa vigente, fatta salva la comprova di cui al successivo comma 8. La dichiarazione deve contenere l'indicazione delle superfici di formazione delle varie tipologie di rifiuti (con elencazione dei quantitativi prodotti e dei codici EER), distinguendone la destinazione d'uso. L'Utente deve comunicare annualmente, entro il mese di febbraio successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'applicazione dell'esclusione tariffaria.
7. Nel caso in cui, per le particolari caratteristiche delle superfici utilizzate, delle strutture presenti sulle stesse, ovvero dell'attività esercitata, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per l'attività produttiva, ridotta a titolo di esclusione forfetaria:
- a) del 40% (resta tassato il 60% della superficie) per le attività industriali e commerciali;
  - b) del 35% (resta tassato il 65% della superficie) per le autocarrozzerie, autofficine ed elettrauto;
  - c) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le lavanderie a secco;
  - d) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni;
  - e) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);
  - f) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per i laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici;
  - g) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per attività di produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi.

8. L'esclusione totale o forfetaria di cui ai commi precedenti è verificata tramite apposita istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio, il quale è tenuto a comunicarne l'esito al richiedente. Ai sensi dei successivi articoli 24 e 25 comma 2, l'esclusione tariffaria troverà applicazione a decorrere dal giorno di accoglimento della denuncia originaria o di variazione. Il Gestore verifica le informazioni dichiarate secondo quanto previsto al successivo art. 28. È facoltà del Comune, previa acquisizione dal Gestore del Servizio, di comunicare alle competenti autorità l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

#### **Art. 8**

##### **Commisurazione delle superfici**

1. Nelle more dell'attuazione delle previsioni contenute all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile a tariffa, sia delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia delle altre unità immobiliari, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente l'altezza minima di m. 1,50.
2. Al fine dell'applicazione della tariffa si potranno considerare le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti - Ta.R.S.U. (D.lgs. 507/93), T.I.A.1 (D.lgs. 22/97) e TARES (DL n. 201/2011) fatti salvi i poteri del gestore ai sensi del successivo art. 28 del presente Regolamento.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

#### **Art. 9**

##### **Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani di raccolta differenziata e igiene urbana, nonché nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è dovuta nella misura massima del 20%, limitatamente al periodo di permanenza di tale situazione, su richiesta documentata del contribuente.

#### **Art. 10**

##### **Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe**

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'**ALLEGATO A)** al presente Regolamento.
2. Stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può, per motivi di

carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche, ridurre le stesse, sia individualmente, sia per categoria, facendosene carico ed iscrivendo il minor gettito derivante in apposito capitolo del bilancio di previsione, in ogni caso nel rispetto dei limiti di copertura del costo complessivo del servizio fissati dall'ordinamento vigente.

3. Per tutte le categorie di utenti nei confronti delle quali risulti possibile individuare l'effettiva incidenza dei costi a loro comunque imputabili, sostenuti dal Gestore per l'effettuazione del servizio, l'Amministrazione comunale provvederà, sussistendone le condizioni, alla determinazione di una Zona Tariffaria Omogenea prevedendo apposita modulazione della tariffa tale da generare un gettito che consenta la copertura al 100% di tali costi.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del successivo articolo 12, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento con richiesta di congruaggio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica con il Gestore dell'insistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possano evitare la modifica tariffaria. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal Gestore del servizio che configurino un costo del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di approvazione delle tariffe. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino situazioni gestionali che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.
5. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

## **Art. 11**

### **Procedimento di determinazione delle tariffe**

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde ai seguenti criteri:
  - a) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 27 aprile 1999 mediante un modello di prelievo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalla singola utenza, e pertanto al servizio reso, secondo contenuti di corrispettività, realizzato attraverso un sistema di rilevazione volumetrico.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore del servizio almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

## **Art. 12**

### **Criteri per la determinazione delle tariffe**

1. La tariffa rifiuti è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed è commisurata sia alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, sia alla quantificazione volumetrica della frazione indifferenziata in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte secondo la metodologia di seguito descritta.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se assunta successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto alla approvazione del Piano Economico Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il mese di gennaio, il soggetto gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto commisurata alle tariffe approvate per l'esercizio precedente; l'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ad ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
7. La tariffa è articolata nelle fasce di:
  - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;
  - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 13**

#### **Modalità di commisurazione individuale della parte variabile afferente il conferimento dei rifiuti indifferenziati**

1. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è commisurata alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti e viene determinata secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO B)** al presente Regolamento.
2. Al fine di determinare le quantità della frazione indifferenziata conferite dalla singola utenza, viene approntato dal soggetto gestore idoneo sistema di commisurazione a base volumetrica.
3. Secondo i parametri indicati nell'**ALLEGATO B)** al presente Regolamento viene definito un coefficiente di compattazione (kg/l), al fine di determinare, sulla base dei dati di produzione rifiuti di cui al punto successivo, il volume da mettere a disposizione di ogni singola utenza per il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.
4. Sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti individuati dal DPR 158/99, valutati i dati dell'Osservatorio nazionale rifiuti ed in considerazione dei dati storici relativi alla quantità di rifiuti effettivamente smaltita, viene determinata per ogni singola tipologia di utenza domestica e non domestica una soglia standard o minima di produzione rifiuti.
5. Con riferimento alla stima di produzione rifiuti effettuata secondo quanto previsto nei commi precedenti, viene consegnata all'utenza (ovvero l'utenza provvederà al ritiro) idonea dotazione minima di contenitori.
6. In presenza di eventuali errori riscontrati sulla quantificazione o sulla trascrizione digitale,

magnetica o elettronica dei dati inerenti la consegna dei sacchetti e/o il conferimento della frazione di rifiuto indifferenziata, si potrà procedere alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:

- a) in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della parte variabile con applicazione del metodo presuntivo previsto dal DPR 158/1999;
- b) in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente a quello della perdita del dato.

#### **Art. 14**

##### **Periodi di applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

#### **Art. 15**

##### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) utenze domestiche residenti;
  - b) utenze domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'Anagrafe del Comune.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti alla data di attivazione dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.
4. Le variazioni anagrafiche intercorrenti tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno hanno efficacia dalla data in cui sono avvenute.
5. Gli importi ricalcolati, sulla base delle variazioni di cui al comma precedente, sono congruagliati nella prima fatturazione utile.

6. Il soggetto gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
  - a) persona collocata in casa di riposo o di cura con degenza stabile o comunque non inferiore a 5 giorni settimanali;
  - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
  - c) persona che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, in presenza di schede anagrafiche distinte, su richiesta degli utenti medesimi, la tariffa è calcolata nei seguenti modi:
  - in ragione della superficie effettiva, nel caso in cui le superfici utilizzate dai singoli nuclei siano distintamente individuabili/imputabili, ed il numero di occupanti corrispondente al nucleo anagrafico;
  - in ragione della superficie complessiva dell'unità immobiliare e della somma del numero dei componenti dei singoli nuclei familiari, nel caso in cui le superfici utilizzate non siano distintamente individuabili/imputabili.
8. Per i non residenti che non denuncino i componenti del nucleo familiare ovvero si rifiutino di rispondere a questionari o di produrre documenti, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Rho.

*Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione*

| Superficie<br>abitazione mq. | Nr.<br>componenti<br>il nucleo<br>familiare |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| fino a 35                    | 1                                           |
| fino a 50                    | 2                                           |
| fino a 65                    | 3                                           |
| fino a 85                    | 4                                           |
| fino a 105                   | 5                                           |
| oltre 105                    | 6                                           |

9. Le cantine o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone fisiche priva nel comune di utenza abitative, si considerano utenze non domestiche.
10. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
11. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche viene determinata:
  - a) utilizzando i coefficienti di produttività dei rifiuti per metro quadro indicati nel DPR 158/99;
  - b) in base alla quantità di frazione indifferenziata raccolta presso ciascuna utenza secondo la metodologia descritta nell'art. 13 ed alle tariffe previste per unità di rifiuto conferita.
12. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono

determinati nella delibera tariffaria.

13. Sono considerate utenze domestiche le attività ricettive non imprenditoriali, per le quali il numero degli occupanti viene determinato sulla base dei posti letto presenti presso la superficie impositiva.

## **Art. 16**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'**ALLEGATO A)** del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tariffa, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **Art. 17**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. In particolare, la parte variabile della tariffa sarà composta dalla quantità di frazione indifferenziata raccolta presso le singole utenze secondo la metodologia descritta nell'art. 13 e alla produttività di rifiuti, espresso in chilogrammi al metro quadrato, secondo i coefficienti e la metodologia dettata dal DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**Art. 18**  
**Scuole statali**

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa rifiuti.

**Art. 19**  
**Riduzione per le utenze domestiche tenute a disposizione**

1. Per abitazioni tenute a disposizione s'intendono quelle detenute o possedute da persone che hanno stabilito la residenza o dimora fuori dal territorio comunale, oppure la residenza all'interno del territorio comunale presso una diversa abitazione.
2. Salvo diversa specificazione nella denuncia originaria o di variazione, tali utenze si considerano con un solo occupante.
3. Per le utenze di cui al comma precedente la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione che dovrà contenere anche l'indicazione dell'abitazione di residenza o dell'abitazione principale nonché la dichiarazione del soggetto passivo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi, a condizione che tale circostanza sia specificata nella denuncia originaria o di variazione.
5. Gli utenti sono obbligati a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle riduzioni previste ai commi precedenti entro 90 giorni dall'avvenuta modifica. Tali riduzioni non sono cumulabili tra loro.

**Art. 19bis**  
**Riduzione compostaggio domestico**

1. Alle utenze domestiche iscritte all'Elenco dei compostatori domestici istituito presso il Comune, ovvero presso il Gestore del servizio, che procedono direttamente al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, mediante la pratica del compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è concessa una riduzione della parte variabile della Tariffa.
2. L'importo della riduzione è calcolato sui valori medi della spesa pro capite per lo smaltimento della frazione organica prodotta dalle utenze domestiche e approvato ogni anno all'interno del piano economico finanziario secondo la seguente formula:

$$R_{comp.dom.} = \frac{C_{sfo} \cdot Q_{fo}}{ab} \cdot N_{occ}$$

Dove:

$R_{comp.dom.}$  = Riduzione sulla parte variabile TARI riconosciuta per il compostaggio domestico

$C_{sfo}$  = Costo unitario di smaltimento frazione organica

$Q_{fo}$  = quantità di frazione organica annua prodotta dalle sole utenze domestiche

$ab$  = numero abitanti del comune

$N_{occ}$  = numero di occupanti dell'utenza domestica che richiede la riduzione

3. L'applicazione della riduzione della TARI di cui al precedente comma 1 è conseguenza diretta dell'iscrizione all'Elenco dei compostatori domestici, da effettuarsi a cura dei soggetti interessati con le modalità previste dall'art. 26 del succitato Regolamento comunale. Gli effetti dell'iscrizione, ai fini della riduzione tariffaria decorrono dal giorno successivo al ritiro del/dei contenitore/i per la raccolta della frazione organica in dotazione.
4. La riduzione sarà conteggiata tramite conguaglio compensativo sulla prima fattura utile, successiva alla data del ritiro del contenitore per la raccolta della frazione organica.

## **Art. 20**

### **Riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio, da comprovarsi mediante attestazione dell'impianto di trattamento del rifiuto.
2. La percentuale di riduzione della quota variabile è  $Pr = Q_r/Q_t$ , dove:  
 $Q_r$  è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;  
 $Q_t$  è la produzione teorica di rifiuti, con  $Q_t = K_d \cdot S_r$ ;  
 $K_d$  è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;  
 $S_r$  è la superficie di riferimento.
3. La riduzione per il recupero non potrà essere superiore al 60% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 e deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modello, entro il mese di gennaio dell'anno successivo e consegnando la documentazione indicata nel modello stesso. La riduzione sarà conteggiata tramite conguaglio compensativo sulla prima fattura utile. Il Gestore verifica le informazioni dichiarate secondo quanto previsto al successivo art. 28.
4. Alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero per il gestore, il tutto da comprovarsi adeguatamente, può applicarsi una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura massima del 20%, nei termini e con le modalità disciplinati nell'allegato C) al presente Regolamento.
5. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

## **Art. 20 bis**

### **Esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti per le utenze non domestiche**

1. Sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti le utenze non domestiche che dichiarano ai sensi e per gli effetti del D.p.r. n. 445/2000, di conferire al di fuori del servizio pubblico, avviandoli a recupero, la totalità dei propri rifiuti urbani, impegnandosi a ricorrere a tal fine al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è inviata al Gestore entro il 30 giugno (per la sola annualità 2021 entro il 31 maggio) e ha efficacia dall'anno successivo; la stessa deve contenere l'indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L'utente deve inoltre trasmettere annualmente al Gestore, entro il

| mese di gennaio di ogni anno successivo alla presentazione della dichiarazione, le attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti di cui al precedente comma e di altra documentazione a comprova.

3. L'utente può presentare al gestore del servizio pubblico istanza affinché il medesimo Gestore, riprenda l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il Gestore comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla verifica della possibilità di riprendere l'erogazione del servizio.
4. Il Gestore verifica le informazioni dichiarate ai sensi del precedente comma 1, esercitando i propri poteri di controllo ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana. In caso di accertato mancato conferimento, anche parziale, dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, non troverà applicazione la suddetta esclusione tariffaria. In tale circostanza il Gestore procede con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 28, al recupero dell'intera parte variabile della tariffa riferita all'annualità dell'accertamento.

## **Art. 21**

### **Tariffa giornaliera**

1. Il prelievo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Per gli ambulanti sulle aree pubbliche con occupazione giornaliera di posteggio (cosiddetti spuntisti), l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del prelievo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tariffa giornaliera si applica, sussistendone i presupposti, la riduzione per il recupero, compatibilmente con quanto previsto all'articolo 20.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del prelievo annuale.

## **Art. 22**

### **Cumulo riduzioni**

Qualora nell'applicazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento l'utente avesse diritto al riconoscimento di più riduzioni e/o agevolazioni, il limite massimo della riduzione nella parte fissa e variabile della tariffa è stabilito nella percentuale dell'80%.

## **Art. 23**

### **Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in Condizioni di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli

- subaffittati.
2. L'accesso alle suddette agevolazioni viene riconosciuto sulla base dei seguenti criteri e requisiti:
    - a) Possesso dei requisiti da parte dei richiedenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata l'istanza, di cui al comma 5;
    - b) coincidenza tra intestatario delle fatture e richiedente;
    - c) grandezza dell'abitazione entro limiti differenziati che tengano conto della superficie espressa in mq rispetto al numero di occupanti componenti del nucleo familiare;
    - d) possedere esclusivamente l'abitazione principale ed una pertinenza in tutto il territorio nazionale;
    - e) non possedere alcun altro immobile (terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati) su tutto il territorio nazionale. Tale requisito è richiesto anche per tutti gli altri componenti del nucleo familiare;
    - f) un limite massimo del valore catastale, rivalutato del 5%, dell'abitazione principale;
    - g) un valore massimo ISEE;
  3. I parametri numerici di cui al precedente comma sono stabiliti annualmente con apposito atto deliberativo;
  4. L'agevolazione sotto forma di contributo è riconosciuta, in maniera crescente in base al numero dei componenti, per il pagamento della Tariffa dovuta limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati ed in modo da garantire una copertura della tariffa non inferiore al 38%;
  5. L'istanza per ottenere l'agevolazione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Gestore del Servizio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione con effetto per l'anno in cui la richiesta è presentata e per la tariffa dovuta per lo stesso anno.
  6. Le agevolazioni del presente articolo saranno quantificate all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe. La somma risultante verrà posta a carico del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

## **Art. 24**

### **Denunce**

1. I soggetti destinatari del servizio devono presentare al Gestore del servizio denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Gestore stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
2. Entro il termine di 90 giorni l'utente è tenuto a denunciare e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa, salvo quanto disposto al comma successivo, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La mancata comunicazione delle variazioni che dipendano esclusivamente da cause non imputabili al soggetto gestore ed ascrivibili all'inerzia degli utenti, non potranno costituire presupposto per richieste di riconoscimento di somme non dovute per il periodo antecedente la denuncia od all'eventuale accertamento.
3. Le persone fisiche, iscritte all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rho, non hanno l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione per i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono direttamente e periodicamente rilevati presso gli uffici comunali dal Gestore, che provvede al conguaglio con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica. Nel caso in cui la variazione nella composizione della famiglia anagrafica faccia sorgere una nuova utenza rimane l'obbligo di

denuncia in capo a tale nuova utenza.

4. La denuncia per le utenze domestiche, residenti e non residenti, originaria o di variazione, deve contenere:

a) l'indicazione dei dati identificativi del denunciante:

- Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
- Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
- Residenza;
- Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
- Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);

b) per i locali od area in denuncia:

- il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità dell'intestatario della scheda famiglia risultante all'anagrafe;
- Cognome e nome, luogo, data di nascita e Codice Fiscale di coloro che occupano tali superfici se non residenti;
- l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
- i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
- la superficie con indicazione di eventuale destinazione ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sottoscrizione con firma leggibile.
- l'esistenza di presupposti per la fruizione di agevolazioni o riduzioni

5. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:

a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;

- Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
- Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
- Residenza;
- Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
- Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore ecc.);

b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:

- tipo (ente, istituto, associazione, società, ecc.)
- la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
- codice fiscale/partita IVA;
- codice ATECO;
- la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del comune;
- le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- indirizzo di Posta elettronica Certificata;

c) per i locali o area in denuncia:

- l'ubicazione dell'immobile (Località, via, n. civico e interno);
- i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
- la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- l'attività effettivamente svolta;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- la data di inizio occupazione o conduzione;

d) la data di presentazione della comunicazione;

e) la sottoscrizione con firma leggibile.

6. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, al Gestore del Servizio la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore stesso, entro 90 giorni dal suo verificarsi. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore nel caso in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili riferiti alla fine dell'utilizzo del servizio (quali ad esempio cessazione di servizi in rete, decessi ecc.).
7. La denuncia di cessazione deve contenere:
  - a) le generalità del contribuente;
  - b) per ogni locale o area in denuncia:
    - l'ubicazione e i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
    - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
    - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
    - la data di presentazione della comunicazione;
    - la sottoscrizione con firma leggibile.
8. La denuncia, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail. E' ammessa, qualora attivata dal Gestore, la compilazione e trasmissione per via telematica della denuncia, con le modalità e nel termine indicati da quest'ultimo.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento,
10. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.
11. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
12. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha l'obbligo di comunicare solo le modifiche avvenute.
13. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti è fatto specifico obbligo all'amministratore di condominio di comunicare le variazioni intervenute di diretto interesse ai fini della quantificazione dell'importo tariffario e dell'identificazione degli utenti.
14. Per gli immobili occupati o locati in modo saltuario, occasionale o transitorio, parzialmente o totalmente arredati, anche qualora le utenze ai servizi di rete (Enel, gas, acqua, telefono) risultino anche solo parzialmente intestate all'inquilino, la denuncia ai fini della tariffa e del relativo pagamento, è comunque dovuta dal proprietario.

## **Art. 25**

### **Fatturazione, riscossione e rimborsi**

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore del servizio così come disposto dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti, consentite dalle norme di legge vigenti. Tali modalità sono concordate preventivamente con il Comune.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso, salvo diverse disposizioni di legge, in almeno 3 rate.
4. Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data medesima e spedita al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.
- 4 bis. Per le nuove attività che si insediano in unità immobiliari sfitte, il pagamento è sospeso per il 1<sup>o</sup> anno di esercizio e dilazionato, con l'applicazione degli interessi legali, nei successivi 5 anni.

Al fine dell'applicazione del presente comma si considerano:

- a) Nuova attività qualsiasi attività in qualunque forma giuridica esercitata con esclusione di attività trasferite all'interno di Rho e/o derivanti da cambio di ragione sociale;
- b) Le attività inquadrabili ai fini della tariffa nelle categorie di utenze non domestiche N06, N07, N08, N11, N13, N14, N15 e da N17 a N28, N30;

Le modalità di accesso e fruizione della dilazione sono demandate al Gestore del Servizio.

Restano valide tutte le disposizioni del presente Regolamento in caso di mancato pagamento alle scadenze previste o di riscossione coattiva in caso di chiusura, per qualsiasi causa, dell'attività nel periodo di dilazione.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Qualora le variazioni relative ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti nel caso in cui comportino un diverso ammontare della tariffa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione dell'entrata non siano comunicate nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte al precedente art. 24 troveranno applicazione dal giorno dell'accoglimento della denuncia o dell'accertamento.
7. Il Gestore provvede al recupero dei crediti nei modi di legge.
8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data in cui si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario nel periodo precedente. Qualora nel frattempo la tariffa sia stata applicata ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante stesso.
9. Ai fini della prova di cui al comma precedente potranno, in via esemplificativa, essere prodotti i seguenti documenti fermo restando la facoltà per il soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione giustificativa:
  - disdetta del contratto di locazione;
  - bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
  - provvedimento di esecuzione di sfratto;
  - atto di compravendita o denuncia di cessione di fabbricato;
  - dichiarazione di cessazione attività agli uffici fiscali;
  - applicazione della tariffa ad un subentrante con titolo idoneo per i medesimi locali od aree.
10. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale.
11. Nei casi di errore del Gestore del servizio che incidano sull'entità della tariffa l'utente ha diritto al rimborso mediante conguaglio compensativo nella prima fatturazione utile, e nel caso in cui il conguaglio non sia possibile, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

## **Art. 26**

### **Interessi di mora**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata un'indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Gli interessi moratori di cui sopra decorreranno e saranno computati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento della fattura emessa ai sensi dell'art. 25, comma 4, del presente Regolamento.

3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del gestore del procedimento di recupero crediti per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

#### **Art. 27**

##### **Organizzazione dell'attività di controllo**

1. Il Gestore del servizio e gli uffici comunali, per i propri ambiti di competenza, si impegnano a collaborare, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti ed assumendo tutti gli adempimenti necessari, al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa ed assicurare un efficace controllo ai fini della lotta all'evasione/elusione, individuando forme di comunicazione dei dati che consentano il minor aggravio di adempimenti a carico dell'utenza.
2. Il Gestore del servizio, per svolgere la propria attività, è autorizzato ad accedere, con le modalità definite in apposita convenzione, alle informazioni registrate nella Banca Dati comunale. Per garantire l'aggiornamento costante della Banca Dati comunale gli uffici comunali sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni in loro possesso che incidono sulla determinazione della tariffa.
3. L'Ufficio Sistema Informativo Comunale deve assicurare l'integrità, la sicurezza e l'accessibilità delle informazioni contenute nella Banca Dati comunale.
4. Le parti saranno tenute, per quanto disposto dalla legge, al rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali (legge sulla privacy).

#### **Art. 28**

##### **Controllo dei dati e poteri del Gestore**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, al controllo ed integrazione dei dati dichiarati in denuncia.
2. A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, le informazioni ed i documenti (planimetrie e certificazioni etc.) necessari alla verifica o per la corretta applicazione della tariffa che non siano in proprio possesso, invitare gli utenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti, richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari dei locali o aree, accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. A tal fine la superficie da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria non può in nessun caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.
6. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati avvalendosi degli atti e delle procedure previsti dall'art. 1, c. 792 e ss, della Legge nr. 190/2019,

assegnando il termine di 60 giorni ivi previsto per l'adesione.

7. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione. Dell'esito, positivo o negativo, viene comunque data informazione con raccomandata A.R o con mezzo equivalente.
8. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

## **Art. 29**

### **Penalità**

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, di cui all'art. 24, il soggetto gestore applicherà una penale del 200% della tariffa dovuta, ovvero del 100% in caso di prima violazione, comprensiva del risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
2. Nel caso in cui la denuncia, di cui all'art. 24, risultasse infedele il soggetto gestore applicherà una penale del 100% della maggiore tariffa dovuta, ovvero del 50% in caso di prima violazione, comprensiva del risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
3. Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 24, commi 1 e 2, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50 per cento della tariffa dovuta, oltre le spese di invio dell'atto di riscossione.
4. Le penalità indicate nei commi 1, 2, 3 sono ridotte ad un quarto se entro il termine di 60 giorni interviene adesione dell'utente con il pagamento della tariffa dovuta, e delle penalità.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre la scadenza indicata in fattura, il soggetto Gestore provvederà al recupero delle spese sostenute prima dell'avvio della riscossione coattiva (ad es. spese di invio dell'eventuale sollecito).

## **Art. 30**

### **Somme di modesto ammontare**

Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 10 per anno.

## **Art. 31**

### **Informazione**

L'Ente ed il Gestore del Servizio concorderanno modalità di comunicazione affinché il presente Regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative vengano portati, in tempo utile, a conoscenza degli utenti.

## **Art. 32**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia di prelievo sui rifiuti. I richiami e le

citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## COMUNE DI RHO

## CATEGORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

## CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

| numero componenti |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1                 | 1 componente       |
| 2                 | 2 componenti       |
| 3                 | 3 componenti       |
| 4                 | 4 componenti       |
| 5                 | 5 componenti       |
| 6                 | 6 o più componenti |

## CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

| Attività |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 2        | Cinematografi e teatri                                                                          |
| 3        | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            |
| 3a       | Parcheggi                                                                                       |
| 4        | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi                                         |
| 5        | Stabilimenti balneari                                                                           |
| 6        | Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione   |
| 7        | Alberghi ed altre strutture ricettive con ristorante                                            |
| 8        | Alberghi ed altre strutture ricettive senza ristorante                                          |
| 9        | Case di cura e di riposo                                                                        |
| 10       | Ospedali                                                                                        |
| 11       | Uffici, agenzie                                                                                 |
| 12       | Banche e istituti di credito, studi professionali                                               |
| 13       | Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        |
| 14       | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |
| 15       | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                         |
| 18  | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                |
| 19  | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          |
| 20  | Attività industriali con capannoni di produzione                                              |
| 21  | Attività artigianali di produzione beni specifici                                             |
| 22  | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                 |
| 22a | Attività di somministrazione di alimenti e bevande con allestimento eventi (catering/banquet) |
| 23  | Mense, birrerie, hamburgerie                                                                  |
| 24  | Bar, caffè, pasticceria                                                                       |
| 25  | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  |
| 26  | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                             |
| 27  | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                        |
| 28  | Ipermercati di generi misti                                                                   |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 30 | Discoteche, night club |
|----|------------------------|

## ZONE TARIFFARIE OMOGENEE

| ZONA TARIFFARIA FIERA |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 6a                    | Zona Fiera da applicarsi ai mq. espositivi |

| ZONA TARIFFARIA MERCATO DEL CENTRO |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 16                                 | Banchi di mercato beni durevoli     |
| 29                                 | Banchi di mercato generi alimentari |

| ZONA TARIFFARIA MERCATI RIONALI |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 16r                             | Banchi di mercato beni durevoli     |
| 29r                             | Banchi di mercato generi alimentari |

## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI**

### **ATTIVITÀ DI AVVIO**

#### **Determinazione del rapporto kg/litro per rifiuti indifferenziati.**

A seguito delle osservazioni e delle verifiche effettuate durante le operazioni di raccolta, delle sperimentazioni effettuate in realtà analoghe a quella presente nel comune di Rho ed ai risultati di compattazione medi deducibili dalla letteratura (da 7% a 8%) è stato definito il coefficiente di compattazione di riferimento per l'anno 2013 pari a 7,5% di unità di peso per unità di volume corrispondente a 7,5 kg ogni 100 litri.

Negli anni successivi, l'osservazione dei rifiuti conferiti, potrà confermare o modificare il dato presunto in valutazione preliminare per il 2013.

#### **Determinazione teorica di produzione rifiuti indifferenziati per utenza**

Sulla base dei coefficienti di produzione,  $K_b$  e  $K_d$ , di cui al DPR 158/99 e della storica produzione complessiva annuale di rifiuti indifferenziati, vengono determinati i quantitativi teorici di produzione unitaria per classe di Utenze Domestiche (kg/anno per nucleo in funzione dei componenti) e per categoria di Utenze Non Domestiche (kg/anno per mq).

Per le Utenze Domestiche, assunto il dato di produzione di riferimento per nucleo familiare, si individua il quantitativo minimo annuo di produzione per utenza facendo riferimento al miglior risultato di raccolta differenziata ottenibile nell'area geografica di riferimento (Nord – Italia), come risultante dai dati dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti, in ambito di attribuzione del premio annuale "Comuni Ricicloni".

Per le Utenze Non Domestiche, si individua il quantitativo minimo annuo di produzione per utenza facendo riferimento al risultato di raccolta ottenuto nel comune di Rho per l'anno precedente quello di riferimento, nel circuito dedicato.

#### **Determinazione della tariffa unitaria (€/kg)**

Con riferimento alle tariffe approvate secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, definito quindi il valore complessivo attribuibile alla sola parte variabile, viene determinato il costo per unità di peso/volume (Kg/litri) in rapporto al costo sostenuto dal Gestore del servizio per lo smaltimento/trattamento della frazione secca residua.

### **GESTIONE**

#### **Consegna**

A seguito dell'individuazione del numero di sacchetti annui per utenza in funzione del rapporto tra la produzione annua stimata di riferimento, il volume del sacco e al coefficiente di riempimento, si provvede a mettere a disposizione delle utenze un numero di sacchi pari al volume teorico annuo. Le consegne verranno puntualmente registrate e riferite all'utenza e al nucleo familiare.

## Allegato B

I contenitori potranno essere consegnati - direttamente alle famiglie, per tramite degli amministratori di condominio ovvero ritirati presso un punto individuato dal Gestore.

Gli utenti che dovessero necessitare nel corso dell'anno di ulteriori sacchi, dovranno recarsi presso il Servizio Clienti di Aser, che provvederà ad integrarne la fornitura, registrando la consegna ai fini della rideterminazione della parte variabile della tariffa.

### Tariffazione

La quota della parte variabile del prelievo volta la copertura dei costi per lo smaltimento della frazione indifferenziata, da applicare alla singola utenza, viene determinata in base ai contenitori in dotazione della stessa, fermo restando la previsione di una quantità minima di rifiuti prodotti da ciascuna utenza che sarà comunque addebitata alla medesima indipendentemente dalla quantità di rifiuti realmente prodotta.

Nel caso di richiesta di integrazione sacchi da parte dell'utente, il Gestore a seguito di istruttoria, calcolerà un incremento tariffario della corrispondente parte variabile, da applicarsi sulla prima fattura utile, imputando il costo dei contenitori consegnati secondo la seguente determinazione:

Costo smaltimento/trattamento frazione secca [€] / quantità rifiuti indifferenziati prodotti [kg] \* 7,5 [kg/100 l] = costo sacco [€/ 100 l]

*(sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario di riferimento)*

### QUANTIFICAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATA

#### A. Parametri necessari:

- Costi di smaltimento/trattamento frazione secca residua
- kg indifferenziati smaltiti/trattati
- kg differenziati recuperati/trattati
- Volumetria contenitori raccolta porta a porta
- Associazione univoca Contenitori - Utenza (CODICE UTENZA)
- Tariffe risultanti dalla Simulazione Analitica per l'annualità 2013 come da DPR 158/99 con applicazione dei Coefficienti proporzionali di produttività (Ka-Kb-Kc-Kd) entro i range previsti dalla normativa.

#### B. Individuazione della percentuale di incidenza dei costi di smaltimento sulla quota totale dei costi determinanti la parte variabile della tariffa.

Oggetto della misurazione puntuale sarà quindi "Costi di smaltimento della frazione secca residua/ Totale dei costi determinanti la parte variabile della tariffa individuati nel PEF".

**Riduzioni tariffarie per l'adozione di iniziative comportanti una minore produzione di rifiuti urbani:**

**a) Tecniche comportanti una minore produzione di rifiuti:**

Per accedere alla riduzione, l'utente non domestico deve dimostrare di aver adottato e attuato tecniche, pratiche o iniziative che determinino in modo inequivocabile una minor produzione di rifiuti.

Le condizioni per le quali è riconosciuta la riduzione, che dovranno essere dichiarate dall'utente su apposito modello predisposto dal Gestore, sono le seguenti:

1. Attivazione di un sistema di asporto del cibo non consumato (cd. doggy bag o family bag), dandone evidenza tramite materiale informativo da esporre all'interno dei locali ed incentivando la propria clientela ad usufruirne;
2. Introduzione all'interno del menù dell'offerta di mezze porzioni (ad esempio per bambini o per chi ne faccia richiesta);
3. Abolizione degli imballaggi a perdere, quali a titolo indicativo e non esaustivo, bottiglie in plastica, vetro a perdere, imballi per consumabili (grissini, zucchero, ecc.), introducendo contestualmente sistemi alternativi, tra cui prodotti sfusi;
4. Abolizione di stoviglie, tovaglie e tovaglioli usa e getta a favore di prodotti riutilizzabili: stoviglie in ceramica, tovaglie e tovaglioli lavabili;
5. Per manifestazioni temporanee o per i prodotti da asporto, l'introduzione di stoviglie usa e getta in materiale compostabile, in alternativa ai materiali plastici o altre iniziative atte alla eliminazione o riduzione degli imballaggi.

Ai fini del riconoscimento della detta riduzione potrà essere valutata dal Gestore anche l'adozione di tecniche, pratiche o iniziative diverse rispetto a quelle suelencate.

In relazione all'attivazione/introduzione di una o più di tali tecniche, pratiche o iniziative l'utente potrà beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della tariffa, che verrà determinata a consuntivo e applicata a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo, in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza delle dette condizioni.

La riduzione potrà essere calcolata fino a un massimo del 10 % della parte variabile della tariffa, proporzionalmente alle pratiche - iniziative adottate - intraprese.

**b) Cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche, nel rispetto dei principi sanciti rispettivamente dalla Legge Regionale - Regione Lombardia - 6 novembre 2015, n. 34 e dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i.:**

- La cessione deve avvenire a favore di Enti pubblici, nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus), che destinano necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.

Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- c) rimanenze di attività promozionali;
- d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La riduzione si rivolge ai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 652, a condizioni che i prodotti ceduti siano oggetto dell'attività imprenditoriale dei beneficiari e che la cessione stessa abbia la conseguenza di impedire ai prodotti alimentari di divenire rifiuti.

La riduzione è applicata sulla quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, data dal rapporto tra la quantità devoluta e il valore della produzione specifica individuata con il coefficiente Kd della categoria di appartenenza, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità. Tale riduzione non può comunque superare il 10 % della parte variabile della tariffa.

La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

L'utente che intende beneficiare della riduzione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dovrà dare evidenza al Gestore di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli enti sopra citati, completo del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando apposita dichiarazione da parte di tali enti.

- c)** Attivazione di un sistema di misurazione dedicata per le frazioni di rifiuti ad elevato valore economico:

All'utente non domestico che si organizza per conferire al gestore materiali recuperabili di particolare pregio, verrà riconosciuto, a parziale scomputo della parte variabile della tariffa, il controvalore del materiale conferito tramite un sistema di misurazione puntuale, o tramite altri sistemi di tracciabilità, in funzione della tipologia di materiale.

I rifiuti che possono dar luogo alla riduzione:

- Bottiglie di plastica trasparente (PET) da 0,5 a 2 l, adeguatamente ridotte di volume nel verso del lato lungo; il rifiuto dovrà essere conferito in sacchi trasparenti a perdere di capacità 100 l. Ad ogni sacco pieno conferito verrà riconosciuto un valore pari a € 0,50. Eventuali sacchi al cui interno siano presenti bottiglie non adeguatamente ridotte di volume, verranno conteggiati al 30% del valore del sacco.

Il gestore si riserva di introdurre ulteriori materiali recuperabili utili alla determinazione di una riduzione tariffaria.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, divenuto esecutivo in data 13/05/2014.

Rho, 15/05/2014

Il Segretario Generale  
Paolo Bertazzoli

Il Sindaco  
Pietro Romano



\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2015, divenuto esecutivo in data 27/04/2015.

Rho, 28/04/2015

Il Segretario Generale  
Matteo Bottari

Il Sindaco  
Pietro Romano



Il presente Regolamento è stato modificato all'art. 20, comma 3, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27/04/2022.

**Il Segretario Generale  
Matteo Bottari**

Il presente Regolamento è stato modificato agli articoli nn. 19, 20bis, 24, 29 con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 19/04/2023.

**Il Segretario Generale  
Matteo Bottari**